

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0(0)00-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 1° LOTTO CASE POPOLARI NELLA

FRAZIONE TUTORANO - ESERCIZIO 1950/1951. =

N° *1114* di Repertorio

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

l'Istituto Autonomo Case Popolari

della Provincia di Brindisi

L'Impresa - SCHIAVONE LUCA fu Samuele;

Importo netto $\text{L.}7.077.990.=$

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno ~~12~~
dici del mese di giugno, nella sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita alla via G.B. Casimiro n.9. =

Avanti a me Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula del presente contratto del Consi-
glio di Amministrazione dell'Istituto predetto giu-
sta delibera 10/11/1955, n°347 ai sensi dell'art. 151
del R.D. 28/4/1938, n. 1165 sono comparsi, senza l'assi-
stenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato

d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, N. 89. =

1) Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, di anni 44 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi;

2) Il Sig. SCHIAVONE Luca fu Samuele nato a Fasano il 5/12/1928, ed ivi residente titolare dell'Impresa omonima;

P R E M E S S O:

- che il Ministero dei LL. PP. con provvedimento 9/2/1952, n. 6316, approvava il progetto per la costruzione di case popolari, in data maggio 1951 nella frazione Futurano (allegato 1) - redatto dall'Ing. Giovanni ROMA Direttore Tecnico dell'Istituto, per una spesa preventiva di L. 8.000.000 (lire ottomilioni) compreso nel piano costruttivo di L. 220 milioni, emesso al beneficio del contributo Statale di cui alla Legge 2/7/1949, n. 408 per l'esercizio 1950/51, giusta decreto del Ministero dei LL. PP. n. 8118 Div. XVI del 1/2/1952 R. g. alla Corte dei Conti il 19/2/1952 Reg. 5 LL. PP. Reg. 176, autorizzando altresì lo Istituto a procedere all'appalto dei lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee;

- che in conseguenza del ritardo conseguito del fi
nanziamento, dovuto alla mancanza di garanzia da
parte dell'Amministrazione Comunale di Brindisi
per il mutuo di £.70.milioni sul quale fanno carico
i lavori di che trattasi, mutuo ottenuto solo in da
ta 28/9/1955 al numero 719376, di posizione venne
esperita la gara per l'accollo dei lavori in data
24/5/1956, come da verbale di licitazione esistente
in atti (allegato 2), e che essendo questa risultata
infruttuosa per l'inadeguatezza dei prezzi di ca-
pitolato non corrispondenti più all'attuale merca-
to, l'Istituto, allo scopo di non dover ulterio^{men}
te procrastinare la costruzione di un fabbricato
composto da appena sei appartamenti, in considerazio-
ne che una eventuale perizia di variante per l'ag-
giornamento di prezzi avrebbe comportato necessaria-
mente la diminuzione del numero degli alloggi e,
peraltro, esclusa la possibilità di utilizzare even-
tuali altri finanziamenti per la realizzazione del
lotto di che trattasi perchè un finanziamento supp
pletivo avrebbe richiesto un intervento deliberati-
vo dell'Amministrazione Comunale di Brindisi, garan-
te del mutuo che per essere di data anteriore allo
esercizio 1951/52 non fluisce del beneficio della
garanzia dello Stato, ritenne interpellare le Im-

prese Mevoli Cesare, Elia Francesco da Brindisi,
Schiavone Luca da Fasana, Bruno Fernando di Giovanni
da Tutturano allo scopo di ~~espetere~~ accollare i lavori a trattativa privata, previa, s'intende, l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile;=

- che delle suddette solo l'Impresa SCHIAVONE si dichiarò disposta ad accettare l'esecuzione delle opere alle condizioni tutte stabilite dal Capitolato Speciale, ponendo unica condizione l'esonero del deposito cauzionale, per cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4/2/1956, al n.379 (allegato 3) deliberò di accollare i lavori di che in oggetto a trattativa privata all'Impresa suddetta alle condizioni tutte stabilite dal Capitolato Speciale d'oneri e con l'esonero anche del prescritto miglioramento di cui D.P.R. 29/7/1948, n.1309 accollandosi l'Istituto l'onere derivante dalla mancata offerta del ribasso percentuale avuto dall'Impresa SCHIAVONE in dipendenza dell'esonero stesso e con l'intesa che le ritenute da effettuare sugli stati d'avanzamento saranno rimborsate alla medesima in sede di stato finale dei lavori;

- che il Provveditorato alle OO.PP. di Bari con provvedimento 22/5/1956, n.8886/Ann (allegato 4) diretta all'Ufficio del Genio Civile ed all'Istituto per

conoscenza, ha autorizzato la trattativa privata
dei lavori all'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele
alle condizioni e prezzi del Capitolato Speciale
d'Appalto;

TUTTO CIO'PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto
segue:

AR. 1° - Tanto la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato
5) del progetto tecnico di costruzione, tutti contro
firmati dal Sig. SCHIAVONE Luca fu Samuele, si inten
dono qui integralmente trascritti e formano parte
integrante del presente contratto, nel quale, ove
brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più bre
vemente chiamato "ISTITUTO" e la Impresa SCHIAVONE
Luca fu Samuele "IMPRESA".=

ART. 2° - Forma pure parte integrante del presente
contratto, per quanto non venga allo stesso material
mente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per
gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei
LL. PP. approvava con R. D. 28/5/1895 e successive modi
fiche.=

Col presente contratto s'intendono inoltre richia
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle

disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti e con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 3° - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele che accetta, lo appalto per la esecuzione dei lavori del 1° lotto di case popolari nella frazione Tutturano, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 9/2/1952, n. 6310 Div. XVI per l'importo di L. 8.000.000 (lire otttemilioni) che per effetto del ribasso di L. 0,31% (lire zero e centesimi trentuno per cento) dovuto in conseguenza dell'esenzione della costituzione del deposito cauzionale ai sensi del D.P.R. 29/7/1948 n. 1309, sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 7.077.990 (lire settemilione settantasettemilanovecentonovanta). =

ART. 4° - I prezzi dell'elenco annessi al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti del ribasso, di cui al precedente articolo 3 resteranno fissi ed inva-

riabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità,
salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla
revisione dei prezzi a termini delle vigenti dispo-
sizioni di legge sulla materia.=

ART.5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le
normi vigenti e di quelle che venissero eventualmen-
te emanate durante la esecuzione dei lavori, in ma-
teria di assunzione e di impiego della mano d'opera
in genere e delle categorie ex combattenti e reduci
in particolare.=

ART.6° - L'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele si ob-
bliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osser-
vanza di tutte le norme vigenti e di quelle che ve-
nissero eventualmente emanate durante la esecuzione
dei lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei
confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti l'oggetto del presente contratto
restando inteso che in caso di inadempienza, sempre
che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio
competente, l'Istituto, ~~ferma~~ restando l'osservanza
delle norme che regolano le ritenute regolamentari
procederà ad un'altra azione sulle rate di acconto
che dovessero essere corrisposte in base agli atti
di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del

20% (dieci per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di nette L. 600.000 (lire seicentomila) ciascuno in base agli stati d'avanzamento giusto quanto stabilito all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota da parte del mutuo di L. 70.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP. con provvedimento n. 719376 di posizione del 28/9/1955 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 9/8/1954, n. 144. =

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti della presente legislazione dei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione ~~dovendosi~~ ^{compreso} detto onere nell'alea contrattuale. =

ART. 8° - Resta espressamente convenuto fra le parti

che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del regolamento 23/5/1924, n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della Legge 10/12/1953 n.936.=

ART.9° - A norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto o risarcimento dei danni.=

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si conseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART.10° - Il titolare dell'Impresa Sig.SCHIAVONE Luca fu Samuele dichiara di assumere anche la direzione del proprio Cantiere.=

ART.11° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig.SCHIAVONE Lorenzo fu

Francesco di anni 40 nato a Fasano ed ivi residente, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.=

ART.12° - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicatariae che il Supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.=

ART.13° - L'Impresa SCHIAVONEE Luca fu Samuele è esonerata dalla prestazione del deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto. Pertanto il miglioramento di ribasso derivante l'Impresa stessa, in dipendenza di detto esonero, che a termini del D.P.R.29/7/1948 p.1309, è dovuta nella misura di lire 0,31% sull'importo dei lavori a base d'asta, cederà a carico dell'Istituto il quale provvederà ad effettuare le regolari ritenute sugli stati d'avanzamento dei lavori, e che rimborserà all'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele all'atto del pagamento dell'ultima rata di saldo.=

ART.14° - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in

acconto e conte finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione d'opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

ART. 15° - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. =

ART. 16° - Le spese tutte del presente contratto, diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti di Case Popolari. =

ART. 17° - Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella veste e qualità sopraddette, affida all'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele l'esecuzione dell'appalto

di che trattasi; accetta quivle supplebte l'Impresa SCHIAVONE Lorenzo di Francesco e per l'Amministrazione, che rappresenta, si obbliga a far pagare l'armontare dell'appello medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta lo Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione in precedenza. =

Il presente contratto redatto in carta semplice verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 delle legge 2/7/1949, N. 408 e successive integrazioni, per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di foglie di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su 12 facciate e righe 19 sino a questo punto della 12 Facciata oltre le formalità di rito.

Fatto, letto si sottoscrive come segue:

Firmati: Ubaldo Vallarino; Schiavone Luca fu Samuele; Schiavone Lorenzo di Francesco; Avv. Vincenzo PALMA Funzionario Rogante. PER COPIA CONFORME: Brindisi, li giugno 1956 - IL PROCURATORE SUPERIORE firmato illegibile. Registrato a Brindisi il 27 giugno 1956 al n. 1843 mod. I vol. 108 - Esatte lire duemilatrecentodieci.

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo VALLARINO)

DIRETTORE-SECRETARIO
(Avv. Vincenzo PALMA)

